



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 93

Seduta del **18 DICEMBRE 2012**

Oggetto: D.L. 24 gennaio 2012 n.1 conv. L. 24 marzo 2012 n. 27 articolo 1 “*Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese*” e D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 “*Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).*”

Consequente adeguamento della normativa di riferimento comunale concernente:

- Modifica ai “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita*”
- Adozione Variante al Piano Regolatore Generale n. 9 - Variante parziale n. 9 ai sensi dell’art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 s.m.i. modificata dalla L.R. 29.07.1997 n. 41

Consequente ricognizione sull’avvenuto adeguamento.

L'anno duemiladodici, addì diciotto, del mese di Dicembre, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. AMBROGIO Daniela | 12. GIRAUDO Giovanni |
| 2. BALOCCO Francesco – Sindaco | 13. MALVINO Clemente |
| 3. BARALE Mario | 14. MANINI Ernestino |
| 4. BERARDO Fulvio | 15. MANTINI Anna |
| 5. BOGLIOTTI Bartolomeo | 16. MIGNACCA Michele |
| 6. BRESCIANO Luca | 17. PELLEGRINO Giacomo |
| 7. BURDESE Livia | 18. RACCA Andrea |
| 8. CUZZOCREA Fortunato | 19. SAROTTO Maurizio |
| 9. DOGLIANI Gianfranco | 20. SERRA Rosita - Presidente |
| 10. GEMELLO Stefano | 21. TESTA Adriano |
| 11. GIORGIS Carlo | |

Risultano assenti i consiglieri di cui ai nn. 1, 5, 8, 10, 11 (giustificato), 16 (giustificato), 18 (giustificato) e così sono presenti n. 13 consiglieri, è altresì presente il Sindaco.

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Bergia Maurizio, Bertero Emilio, Olivero Bruno, Paglialonga Vincenzo, Vallauri Antonio.

Partecipa il Segretario Generale Fenoglio dott. Laura;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Rosita dichiara aperta la seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 93 18/12/2012 D.L. 24 gennaio 2012 n.1 conv. L. 24 marzo 2012 n. 27 articolo 1 *“Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese”* e D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 *“Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).”*

Consequente adeguamento della normativa di riferimento comunale concernente:

- Modifica ai *“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita”*
- Adozione Variante al Piano Regolatore Generale n. 9 - Variante parziale n. 9 ai sensi dell’art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 s.m.i. modificata dalla L.R. 29.07.1997 n. 41

Consequente ricognizione sull’avvenuto adeguamento.

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, sono entrati in aula i Consiglieri Ambrogio, Bogliotti, Cuzzocrea, Gemello ed è uscito il Consigliere Dogliani;

Si dà inoltre atto che, durante la discussione, esce il Consigliere Pellegrino, i presenti sono quindi 15 più il Sindaco (16);

Uditi gli interventi del Sindaco, del Dirigente Dipartimento Tecnico e dei consiglieri comunali che saranno trascritti, se ed in quanto comprensibilmente registrati, per essere allegati al presente originale senza esserne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il comma 2 dell’articolo 31 del D.L. n.201/2011 convertito in L.214/2011 prevede:
*Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale **la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.** Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.*
- I commi dall’1 al 4 dell’art 1 del D.L.1/2012 conv. con L.27/2012 prevedono che:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito

dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) **le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione** comunque denominati per l'avvio di un'attività economica **non giustificati da un interesse generale**, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) **le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale** o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, **che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate** e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti;

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali **l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti**, presenti e futuri, **ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica**;

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo [34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo [17, comma 2](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente;

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.;

- Il Consiglio Regionale, con provvedimento assunto in data 20 novembre 2012 n 191-43016 pubblicato sul B.U.R.P. il 6 dicembre 2012 n. 49 in vigore dal 7 dicembre 2012, in esecuzione delle disposizioni della L.R. 13/2011, ha provveduto alla revisione della programmazione commerciale mediante deliberazione rubricata *“Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* di seguito denominata *“Indirizzi regionali”*;
- Il 2° comma delle *“Ulteriori disposizioni”* introdotte con i nuovi *“Indirizzi regionali”* di cui in premessa prevede che *“I comuni che all’entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell’articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate all’articolo 29 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012”*;

RILEVATO CHE:

- il vigente Piano Regolatore e la programmazione commerciale comunale vigente approvata in sede di adeguamento alla D.C.R. 59/2006 con la delibera del Consiglio Comunale n. 2 dell’11.02.2008 di approvazione dei Criteri di cui all’art 8, comma 3 del D. Lgs. 114/1998 e modificata con D.C.C. n.57 del 22 giugno 2010, presentano disposizioni non in sintonia con le citate nuove norme sovraordinate in materia di liberalizzazione delle attività economiche in quanto:
 - a) prevedono la limitazione all’autoriconoscimento di nuove localizzazioni urbane non addensate;

- b) introducono limitazione, in termini di tipologie di strutture di offerta commerciale, rispetto a quanto previsto dalle tabelle regionali allegate all'art 17 della programmazione;
 - c) non risultano coordinate alle possibilità di monetizzazione delle superfici a servizi introdotte dall'articolo 25 degli *"Indirizzi regionali"*;
- il tutto come meglio di seguito descritto;

EVIDENZIATA la citata disposizione di cui al 4° comma dell'art 1 del D.L.1/2012 conv. con L.27/2012 che subordina all'avvenuto adeguamento della programmazione commerciale comunale alle norme liberalizzanti di cui alla medesima legge, il mantenimento del requisito di virtuosità della gestione contabile, ai sensi dell'art 20, comma 3 della legge 111/2011, che rende necessario formalizzare anche solo con un provvedimento ricognitivo l'avvenuta verifica della conformità dei Criteri vigenti al novello quadro normativo introdotto dal D.L.1/2012 conv. con L.27/2012;

CONSIDERATO che le zone di insediamento commerciale riconosciute dai *"Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita"* e recepite nel vigente P.R.G.C. sono:

- Addensamenti commerciali:
 - A1 centro storico;
 - A3/1 via Marconi;
 - A3/2 viale Regina Elena;
 - A4/1 via Oreglia, via Circonvallazione;
 - A4/2 strada del Santuario;
 - A5 via Torino.
- Localizzazioni commerciali:
 - L1/1 ex Foro Boario;
 - L1/2 via Santa Lucia;
 - L2 strada Statale 231.

DATO ATTO che, ancorché le modifiche apportate agli *"indirizzi regionali"* abbiano mutato i criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali, il riconoscimento di tali zone è attività di ampia discrezionalità dell'Amministrazione non manifestante *"un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato"* e che di esse, in questa sede, si conferma la validità;

ATTESO inoltre che, per quanto successivamente verrà descritto, la generalizzata possibilità di autoriconoscimento delle aree L1, implementa in maniera estesa la libera concorrenza commerciale a livello territoriale;

PREMESSO CHE:

- la L.R. 28/99 e s.m.i. e la D.C.R. 24/03/06 n. 59-10831 e s.m.i., relative alla disciplina sul commercio al dettaglio, obbligavano i Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici al fine di definire una programmazione commerciale coerente con le disposizioni in esse contenute;
- il Comune ha provveduto all'adeguamento dello strumento urbanistico in sede di controdeduzioni alle osservazioni regionali al progetto definitivo del nuovo P.R.G.C.;
- nell'effettuare l'adeguamento di cui trattasi, a norma dell'art. 29, comma 3, degli *"Indirizzi regionali"*, il Comune ha approvato preliminarmente i *"Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita"* ai sensi dell'art. 8, c. 3, del D. Lgs. 114/98 con D.C.C. n. 2 dell'11.02.2008, finalizzati all'attuazione della normativa

commerciale nell'ambito dell'iter del Piano Regolatore allora in procedura di approvazione;

- i “*Criteri*” summenzionati erano corredati da una “*Relazione programmatica*”, ai sensi dell’art. 12 c. 4 degli “*Indirizzi regionali*”, che illustra le scelte di programmazione urbanistico-commerciale operate;
- con D.G.R. n. 50-11538 in data 03 Giugno 2009 è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale che ha recepito la programmazione commerciale a sua volta approvata;
- con D.C.C. n.57 del 22 giugno 2010 sono stati ulteriormente modificati i “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita*” ai sensi dell’art. 8, c. 3, del D. Lgs. 114/98 ;

RICHIAMATI pertanto i vigenti “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita*” ai sensi dell’art. 8, c. 3, del D. Lgs. 114/98 ;

RILEVATO che il vigente testo dei “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture*” riporta, all’articolo 7 la “*Tabella delle compatibilità territoriali delle strutture distributive*” che risulta non conforme all’articolo 17 degli “*Indirizzi regionali*” con riferimento alla “*Tipologia delle strutture distributive*” M-SE2 in relazione agli “*Ambiti degli addensamenti storici rilevanti*” (A1) laddove la norma comunale prevede la non compatibilità anziché la sua compatibilità, come invece previsto dalla citata tabella 2 articolo 17 degli “*Indirizzi regionali*”;

ATTESO CHE le citate tabelle riportano la “*Compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l'utilità sociale e funzionali al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative*” (art.17 comma 3 degli “*Indirizzi regionali*”), peraltro riferite a rispettive categorie di comuni sufficientemente dettagliate da evidenziarne la specificità e la caratterizzazione;

RITENUTO pertanto non perseguibile motivare lo scostamento della realtà territoriale fossanese da detto indirizzo regionale rispetto ai requisiti di cui all’articolo 1 comma 1 lett. b) del citato D.L.1/2012 conv. con L.27/2012 dotati di sufficiente specificità;

RILEVATA la necessità di aggiornamento dei contenuti dei “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture*” in ordine alla più recente normativa nazionale ed esaurientemente trattati nella normativa regionale compiutamente già richiamata nei “*Criteri*” stessi;

DATO ATTO che ai fini della modifica ai “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture*” non rileva la redazione della “*Relazione programmatica*” in quanto la presente variazione è determinata da mera attività ricognitiva rispetto a norme sovra ordinate;

VISTI gli esiti dell'incontro con le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale avvenuto in data 11 dicembre 2012, allegati alla presente Deliberazione;

ATTESO che dette modifiche sono state esaminate nelle sedute della II^a Commissione Consiliare permanente “*Urbanistica – Edilizia – Viabilità – Lavori Pubblici – Ambiente*” del 4 e 17 Dicembre 2012 e nella seduta della III^a Commissione Settori Produttivi: “*Lavoro . Commercio – Agricoltura – Artigianato – Industria*” del 17 Dicembre 2012;

VISTI:

- il D. Lgs. 114/1998 s.m.i.;
- la Legge Regionale 28/1999 e ss.mm.ii.;
- la D.C.R. del 24/03/06 n. 59-10831 s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 13 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Testa, Malvino, Mantini),

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 8, c. 3 del D. Lgs. 114/98, nonché dell'art. 4, c. 1 della L.R. 28/99 e s.m.i., la modifica dei vigenti *“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture”* consistente:
 - nella sostituzione della parola “No” con la parola “Sì”, in riferimento alla *“Tipologia delle strutture distributive”* M-SE2 in relazione agli *“Ambiti degli “Addensamenti storici rilevanti”* (A1), nella *“Tabella delle compatibilità territoriali delle strutture distributive”* descritta all'articolo 7;
 - nell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 8, comma 2 dell'articolo 9, commi 2 e 3 dell'articolo 14;
 - nell'introduzione, nell'articolo 9 comma 1, delle parole “e A4” dopo la sigla A3.
- 2) Di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà alla trasmissione del presente provvedimento all'Assessorato regionale al commercio comprensivo del testo coordinato e del verbale dell'incontro con le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Successivamente, con riferimento allo Strumento Urbanistico Generale,

RICHIAMATO l'articolo 102, commi 3 e 4, delle Norme di Attuazione che testualmente

recita:

- 3 Tutti gli addensamenti e la localizzazione L2 sono riconosciuti con specifica indicazione grafica nelle apposite tavole di P.R.G.. Le localizzazioni L1 possono essere oggetto di riconoscimento in sede di autorizzazione esclusivamente nelle aree cartograficamente delimitate come “*ambiti di possibile individuazione di localizzazione L1*”;
- 4 L’individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni sopraindicati è esaustiva e preclude la possibilità di riconoscimenti di ulteriori zone di insediamento commerciale.

e la presenza di alcune ulteriori incongruenze del Piano Regolatore rispetto agli “*Indirizzi regionali*”, segnatamente l’articolo 102 delle Norme di Attuazione;

ATTESO che tali disposti appaiono in contrasto i principi di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese dettate dal citato D.L.1/2012 conv. con L.27/2012 ;

RICHIAMATO l’articolo 16 comma 16 dell’allegato A della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 che testualmente recita:

16. Dall’entrata in vigore della presente normativa **si intendono automaticamente abrogate**, nel rispetto dell’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, **le limitazioni che i comuni abbiano adottato, nelle norme** relative ai criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 **di riconoscimento delle localizzazioni urbane non addensate (L.1.)**, nel corso del procedimento di autorizzazione per media e/o grande struttura di vendita. In tali casi, il rilascio delle autorizzazioni commerciali, i titoli edilizi e le denunce di inizio attività in materia edilizia per le medie e grandi strutture di vendita è subordinato all’applicazione dell’articolo 30 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831;

per cui, limitatamente alla possibilità di c.d. “autoriconoscimento”, tale limitazione è abrogata *ex-officio* pur permanendo l’opportunità di una modifica atta alla maggiore chiarezza della norma;

DATO ATTO che le modifiche poste alle Norme di Attuazione, pur trattando argomenti afferenti il commercio, non attengono al “*riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali*” per cui non se ne necessita la correlata approvazione dei “*criteri*” di cui all’articolo 8 comma 3 del D.Lgs. 114/1998, salvo quanto precedentemente disposto;

RITENUTO pertanto di avviare l’iter procedurale di una Variante parziale volta all’eliminazione di dette incongruenze;

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale Vigente approvato con D.G.R. n. 50-11538 del 03 Giugno 2009 pubblicato sul B.U.R.P. n. 23 in data 11.06.2009 e successive modifiche e varianti e precisamente:

- **Modificazione non costituenti Variante al P.R.G.C. n. 1** approvata con D.C.C. n. 107 in data 08.09.2009;
- **Modificazione non costituenti Variante al P.R.G.C. n. 2** approvata con D.C.C. n. 136 in data 24.11.2009;

- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 3** approvata con D.C.C. n. 145 in data 22.12.2009;
- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 4** approvata con D.C.C. n. 72 in data 27.07.2010;
- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 5** approvata con D.C.C. n. 106 in data 19.10.2010;
- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 6** approvata con D.C.C. n. 34 in data 19.04.2011;
- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 7** approvata con D.C.C. n. 64 in data 26.07.2011;
- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 8** approvata con D.C.C. n. 06 in data 07.02.2012;
- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 9** approvata con D.C.C. n. 25 in data 13.03.2012;
- **Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 10** approvata con D.C.C. n. 45 in data 05.06.2012;
- **Variante n. 1** (*Variante parziale 1*) al P.R.G.C. vigente approvata con D.C.C. n. 21 in data 23.03.2010;
- **Variante n. 2** (*Variante parziale 2*) al P.R.G.C. vigente approvata con D.C.C. n. 93 in data 14.09.2010;
- **Variante n. 3** (*Variante parziale 3*) al P.R.G.C. vigente approvata con D.C.C. n. 114 in data 08.11.2010;
- **Variante n. 4** (*Variante parziale 4*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 63 in data 26.07.2011;
- **Variante n. 5** (*Variante parziale 5*) al P.R.G.C. vigente approvata con D.C.C. n. 97 in data 21.12.2011;
- **Variante n. 6** (*Variante parziale 6*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 64 in data 27.09.2012;
- **Variante n. 7** (*Variante parziale 7*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 73 in data 06.11.2012;
- **Variante n. 8** (*Variante parziale 8*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 87 in data 11.12.2012;

CONSIDERATO che, a fronte della necessità di adeguamento della strumentazione urbanistica in relazione alle esigenze precedentemente descritte ed ampiamente motivate, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario procedere alla redazione di una Variante Parziale;

VISTI gli elaborati progettuali e la relazione redatti dal Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica e Ambiente- *Servizio Gestione del Territorio* in data 14 dicembre 2012;

RITENUTO pertanto di adottare preliminarmente la Variante n. 9 al P.R.G.C. Vigente – *Variante parziale n. 9*

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150;

VISTA la Legge 28/01/1977 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, comma 7 così come modificato dalla L.R. 29.7.1997 n. 41, in relazione alla Variante Parziale;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET;

CONSIDERATO che le modifiche di cui si tratta si qualificano come *Variante Parziale* ai sensi del comma 7 art. 17 L.R. 56 e ss.mm. ed ii.;

ATTESO che, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale con n. 12-8931 del 9 giugno 2008, nei casi di esclusione dai procedimenti di verifica di compatibilità ambientale le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo e richiamato pertanto sul punto quanto argomentato all'interno della relazione illustrativa al capitolo "*Verifica di compatibilità ambientale*";

CONSIDERATO che, per quanto a conoscenza di questa amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani e progetti sovra comunali;

SENTITO l'intervento del cons. Bogliotti dove, in riferimento alle modifiche apportate dalla Variante in relazione al regime di monetizzazione, a nome della "*II^ Commissione Consiliare permanente Urbanistica "Edilizia – Viabilità – Lavori Pubblici – Ambiente"*" e della "*III^ Commissione Settori Produttivi: "Lavoro . Commercio – Agricoltura – Artigianato – Industria"*", in coerenza con quanto comunicato dall'associazione di categoria e preso atto delle vigenti tariffe relative alle monetizzazioni, si manifesta l'opportunità di definire nel dettaglio la disciplina della monetizzazione in modo da considerare i reali costi per la realizzazione di "*interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale*" anche in funzione della localizzazione degli stessi e della dimensione degli esercizi il cui maggior dimensionamento comporta una maggiore necessità di intervento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 13 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Testa, Mantini, Malvino),

D E L I B E R A

Di approvare il seguente emendamento

1. Di dare mandato alla Giunta Comunale affinché provveda ad una revisione della disciplina comunale afferente la monetizzazione volta a considerare i reali costi per la realizzazione di "*interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale*" anche in funzione della localizzazione degli stessi e della dimensione degli esercizi il cui maggior dimensionamento comporta una maggiore necessità di intervento;

Successivamente

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 13 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Testa, Mantini, Malvino),

DELIBERA

1. Di adottare ai sensi dell'art. 17 – VII comma – della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante n. 9 al P.R.G.C. - *Variante parziale n. 9*, composta dagli elaborati di seguito elencati:
 - **Relazione Illustrativa;**
 - **Estratto Norme Tecniche di Attuazione** (Comparativa - Progetto);atti tecnici prodotti in doppio originale, di cui uno è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, per essere inserito nella raccolta ufficiale; l'altro è depositato presso il Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica ed Ambiente – *Servizio Gestione del Territorio*.
2. Di dare atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, che la presente variante non necessita dello sviluppo di procedure di *verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale* in quanto la stessa ricade nei casi di esclusione previsti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 12-893 del 9 giugno 2008 - allegato n. 5 “*Verifica di compatibilità ambientale*”.
3. Di dare atto che detto progetto di variante è stato formato, viene ora adottato e sarà successivamente approvato con pieno rispetto di quanto previsto dal 7° comma – art. 17 – della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii..
4. Di dare atto che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta esistano piani, progetti o programmi sovra comunali incompatibili con la variante parziale in oggetto, esclusivamente limitata al territorio comunale e contenuta nei limiti del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
5. Di dare atto che le previsioni della Variante non contrastano con il "*Piano Territoriale Regionale*", con il "*Piano Stralcio delle fasce fluviali*" con il "*Piano Paesaggistico Regionale*" e con il "*Piano Territoriale Provinciale*".
6. Di disporre affinché copia della variante venga depositata presso la Segreteria Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni ed inviata alla Provincia in ossequio ai disposti di cui all'art. 17 c. 7 L.R. 56/77 s.m.i. (integrato con l'articolo 4 c. 1 della L.R. 26/01/2007 n. 1).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Successivamente,

Richiamate le premesse tutte dianzi riportate ed atteso che a seguito di disamina e ricognizione dei provvedimenti normativi comunali e degli esiti delle precedenti votazioni risulta che essi:

- non contengono alcun aggravio del procedimento o condizioni che sono previste dalla programmazione sovraordinata al fine di assicurare la tutela delle finalità imperative di pubblico interesse ;
- tutelano la libera concorrenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, a seguito delle modifiche precedentemente approvate, per le ragioni esposte in premessa e compatibilmente con i tempi di promulgazione della novella normativa regionale, l'impianto normativo comunale risulta conforme alle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche previste dall'art.1 del D.L. 1/2012 convertito con Legge 27/2012.
- 2) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art 1 del medesimo D.L. 1/2012 convertito con Legge 27/2012.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Rosita SERRA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Laura FENOGLIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 03/01/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal _____ per la seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 76 dello Statuto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: Tiziana PELAZZA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESCLUSI GLI ALLEGATI

Fossano, lì 03/01/2013

Il Funzionario Addetto
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)
